

ALLEGATO B) AL N. 832 DI RACCOLTA
STATUTO
di A.S.I.A.
Associazione Spazio Interiore e Ambiente
Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Spazio Interiore e Ambiente-Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica", in breve A.S.I.A. E' escluso qualsiasi fine di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Essa agisce nell'ambito delle vigenti leggi italiane, nonché nel rispetto delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e degli Enti di Promozione Sportive, Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ai quali l'associazione dovesse affiliarsi.

Art. 2 SEDE

L'A.S.I.A. ha sede in Bologna, in Via Riva di Reno n.124.

Art. 3 OGGETTO



A.S.I.A. promuove la riflessione sul rapporto tra la dimensione interiore ed esterna dell'uomo.

A.S.I.A. si avvale a tale fine, e ha come proprie finalità, la diffusione di attività culturali e sportive-dilettantistiche connesse prevalentemente alla pratica delle discipline orientali, specie delle arti marziali e dello yoga, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.

A.S.I.A. può avvalersi di ogni forma di attività ricreativa, culturale e sportiva idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline in cui si riconosce. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline fisiche orientali e di attività culturali in genere.

L'associazione promuove, altresì, la riflessione e l'esperienzialità volte alla ricerca del senso del nostro esistere e del significato di "dimensione umana" e "vita"; sente l'urgenza di un rinnovato rapporto con la natura da perseguire attraverso una ecologia di "seconda generazione", che passi attraverso un rinnovato rapporto con lo scorrere del tempo interiore. Come l'uomo vive il proprio tempo interiore così vive il rapporto con l'ambiente, sociale o naturalistico che sia. A tal fine A.S.I.A. si avvale di metodiche rifacentisi all'arte, alla filosofia, alla scienza ed alla meditazione di indirizzo orientale.

L'associazione promuove anche attività educative e formative



di mente e corpo e di divulgazione culturale e scientifica in genere attraverso corsi, seminari e convegni attingenti alle diverse tradizioni culturali e la pubblicazione e diffusione di libri, giornali, riviste sui diversi supporti tecnologici. A.S.I.A. è particolarmente orientata a promuovere il confronto tra la cultura umanistica, scientifica, artistica e delle discipline sportivo-motorie occidentale e le filosofie e i modi dell'esperienzialità interiore e fisica dell'Oriente. Constatando che è l'esperienza a trasformarci, mentre la sola informazione spesso non basta, essa si riconosce nell'eredità spirituale di Gérard Blitz, maestro di yoga e monaco buddista zen, e accetta, come metodologia, quella contenuta nella sua massima "nulla ci convince piu' di quanto sperimentiamo da noi stessi" .

A.S.I.A. condivide i principi ispiratori della U.B.I. Unione Buddista Italiana.

L'associazione aderisce all'AICS (associazione italiana cultura e sport), ne adotta la tessera nazionale quale propria tessera sociale, ne osserva lo statuto, i regolamenti e i deliberati degli ordini superiori. L'associazione si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI in ottemperanza alla deliberazione del CONI stesso n.1273 del 15.7.2004. Con delibera del consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni, enti di promozione o fondazioni.

L' A.S.I.A. si riconosce nei principi igienisti e naturalisti come espressi dal movimento FKK (freie körperkultur - cultura del corpo).

Art. 4 DURATA

La durata dell' Associazione è fino al 31 dicembre 2090 salvo proroga da determinare a seguito di delibera dell'Assemblea dei soci, secondo le ordinanze di legge. L'Associazione può, inoltre, essere sciolta per:

- a) deliberazione di un' assemblea straordinaria con voto favorevole dei tre quarti dei soci;
- b) sopravvenuta mancanza di tutti i soci;
- c) altri motivi previsti dal Codice Civile.

Art. 5 ATTIVITÀ

L'Associazione ha piena e completa capacità di compiere tutti gli atti e le attività necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 e indicativamente a mero titolo esemplificativo:

- a) organizzazione di corsi di discipline sportive orientali.
- b) promozione e realizzazione di iniziative specifiche per l'informazione, l'educazione, anche pratica, degli interessati sui temi statutari.
- c) educazione e istruzione organizzata secondo modalità specificamente scolastiche rivolte alle nuove generazioni.
- d) promozione e sostegno di iniziative culturali, educative, ricreative, turistiche, editoriali, comunque inerenti agli scopi dell'Associazione.

e) ricercare momenti di collegamento con altre associazioni o enti aventi scopi e finalità affini, operanti in ambito nazionale o internazionale.

f) formazione anche professionale degli operatori per svolgimento delle attività di cui al presente articolo e di ogni altra attività connessa al raggiungimento degli scopi sociali.

g) istruzione, aggiornamento, formazione del personale della scuola e del personale ispettivo e direttivo;

h) cura di un sito internet, al fine di informare gli associati ed i terzi circa le attività associative ed eventualmente raccogliere le relative adesioni.

Art. 6 SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione è aperta a quanti accettino gli scopi fondamentali dell'Associazione, ovvero vogliano perseguirne le medesime finalità e dichiarino di aver preso visione dello Statuto e di accettarne il contenuto.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci.

La domanda di un minore deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.

I soci sono di due categorie:

a) SOCI EFFETTIVI: le persone che aderiscono alle attività e contribuiscono con il versamento di una quota associativa annua stabilita dall'assemblea.

b) SOCI ONORARI: le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione o, in generale, del suo ideale. La qualifica di socio onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza. Tale qualifica non attribuisce ai soci alcun diritto ulteriore rispetto ai soci effettivi.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione.

La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.


Il mancato rinnovo della tessera annuale costituisce tacita manifestazione di recesso.

L'Associazione può assumere provvedimenti disciplinari che vanno dal richiamo fino all'esclusione.

L'esclusione potrà essere proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, nei confronti dei soci i quali;

a) si rendano responsabili di inadempienze gravi alle obbligazioni derivanti dalla legge o da questo Statuto;

b) non ottemperino ripetutamente alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.



c) in qualunque altro modo arrechino grave danno materiale o morale all'Associazione.

d) senza giustificato motivo non eseguano entro il termine il pagamento della quota prevista o di debiti contratti verso l'Associazione.

La proposta di esclusione dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, perchè questi possa presentare le sue eccezioni all'Assemblea stessa che delibererà in merito.

Art. 7 PATRIMONIO

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività :

a) dalle quote associative

b) da elargizioni e contributi di persone, società, enti pubblici e privati

c) dalle quote relative ai corsi istituiti a seguito di deliberare del Consiglio.

d) dalla cessione delle pubblicazioni curate e promosse dalla associazione nell'ambito della sua attività di divulgazione culturale.

Art. 8 BILANCIO CONTABILITÀ

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre.

Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il progetto di bilancio deve essere visionato ed approvato dal Consiglio Direttivo che lo presenterà successivamente all'Assemblea da convocarsi entro il 30 aprile successivo.

"E' fatto esplicito divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione ai soci salvo diversa disposizione legislativa. È espressamente previsto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali".

Art. 9 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione;

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Vice Presidente

e) il Tesoriere


f) il Collegio dei Probiviri

Art. 10 ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto

Non raggiungendo i quorum previsti, la sessione è rimandata al giorno successivo. Nella seconda convocazione l'assemblea



è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati, e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. La data della seconda convocazione può essere fissata in un giorno diverso, se previsto nello stesso avviso di prima convocazione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera, fax, e-mail, avviso presso sede o altro mezzo equipollente almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, la deliberazione dell'assemblea straordinaria sarà valida se assunta con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 7 membri eletti tra i Soci regolarmente iscritti.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'Assemblea e di promuovere nell'ambito di tali direttive ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Può domandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su domanda del Presidente o di almeno 2 consiglieri.

Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Le votazioni saranno palesi e le delibere saranno prese a maggioranza; in caso di parità è valida quella espressa dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo assume tutti i provvedimenti necessari per l'Amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione; redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea; propone all'Assemblea le quote associative annue e delibera sulle quote di partecipazione alle attività di cui all'art. 5; provvede alla convocazione dell'Assemblea e delibera su tutte le questioni che non siano demandate all'Assemblea.

Art. 12 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, sovrintende alle attività sociali ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Al Presidente competono tutti i poteri di ordinaria amministrazione. In particolare può compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati, presso le Banche e presso l'Amministrazione Finanziaria. Può conferire ad altre persone mandati, nominare procuratori per determinati atti e ad esso spetta la firma per qualunque atto e contratto, compreso la firma degli assegni bancari per disporre dei depositi e dei C/C intestati all'Associazione.

Art. 13 VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o di delega rilasciatagli dal medesimo.

Art. 14 TESORIERE

Il Tesoriere provvede agli incassi, redige la relazione finanziaria, riferisce in caso di inadempimento e di morosità, cura la contabilità ed è tenuto al corretto svolgimento della gestione economica secondo le regole della buona amministrazione.

Provvede alla tenuta dei necessari libri contabili ed è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo. Le somme incassate dovranno essere versate presso gli Istituti di credito indicati dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri può essere nominato dall'Assemblea. Se nominato, è composto da 3 persone elette dall'Assemblea, le quali provvedono a nominare tra di esse un Presidente; durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Delibera sulle controversie insorte in materia di interpretazione delle disposizioni statutarie, derivanti dalle delibere degli organi statutari, tra associati e tra associati e Associazione.

Art. 16 DISPOSIZIONI GENERALI

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori.


L'assemblea straordinaria delibera le modalità di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni della legge vigente.

Firmato: Armando Bertossa

Firmato: Elena Tradii





La presente copia è conforme
all'originale firmato a norma
di legge e si rilascia

in Bulla

S. Brindetto Val d'Arno (Bo)

18 Maggio 2006

La presente copia è conforme
all'originale firmato a norma
di legge e si rilascia

in bianco

S. Benedetto Val d'Abruzzo (BN)

18 Maggio 2008

